



REGIONE SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116;

VISTO il D.I. 26 settembre 1997;

VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

VISTO l'art. 7 della L.R. 15 maggio 2000 n. 10;

VISTA la L.R. 10 agosto 1985 n.37;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio e sue modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 167 del D. Lgs. n. 42/2004, sopra richiamato, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n.157/2006;

VISTA la nota n. 920 del 15.03.2005, con la quale sono state impartite direttive da questo Assessorato alle Soprintendenze sui criteri di quantificazione della sanzione pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004;

VISTO il D.D.G. n. 1860 del 19.04.2018, con il quale si conferisce delega al Dirigente del Servizio Tutela e Acquisizioni di questo Dipartimento alla firma degli atti di competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ex art. 167 del D. Lgs. n.42/2004;

VISTA la L.R. n. 9 dell'08.05.2018, pubblicata nel S.O. n. 2 della G.U.R.S. n. 21 dell'11.05.2018;

VISTO l'art. 142, comma 1, lett. c) del suddetto Decreto Legislativo n. 42/2004 (ex art. 1, Legge 08.08.1985, n. 431), in virtù del quale sono stati dichiarati di notevole interesse paesaggistico, i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

ACCERTATO che la ditta GRECO ANDREA nel comune di Messina, contrada Fornaci – villaggio Zafferia, foglio 150, p.la 677 sub 3, ha realizzato la sopraelevazione di fabbricato ad una elevazione fuori terra adibito a civile abitazione;

CONSIDERATO che le opere suddette sono da considerarsi abusive, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 16 del Decreto Legislativo n. 157/2006, perché realizzate senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina;

VISTA la nota n. 1126 del 06.03.2018, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina ha emesso un preavviso di accoglimento inerente l'accertamento di compatibilità paesaggistica sull'istanza di sanatoria per le opere abusive di che trattasi, subordinando il rilascio del parere definitivo al pagamento dell'indennità pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006 ed al rispetto della condizione imposta dalla citata Soprintendenza nel suddetto preavviso d'accoglimento;

VISTA la scheda prot. n. 1125 del 06.03.2018, relativa all'applicazione dell'indennità pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006, con la quale la Soprintendenza di Messina ha determinato ai sensi dell'art.3, Il comma, del D.I. 26.09.1997, come applicato con il suddetto decreto interassessoriale n.6137/99, in Euro 1.691,12 il profitto conseguito con la realizzazione delle opere abusive, assimilate alla tipologia 1 in misura del 5,25%, trattandosi di opere eseguite in area di lieve interesse paesaggistico;

CONSIDERATO che, con la nota di preavviso di accoglimento prot. n. 1126 del 06.03.2018, relativa alle opere abusive di che trattasi, la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina ha dichiarato l'esistenza di lieve danno, e ha quantificato, giusta perizia prot. n. 1125 del 06.03.2018 il danno causato al paesaggio dalle medesime opere in Euro 5.304,07;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006, e dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, di dovere ingungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero;

RITENUTO opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anziché l'ordine di demolizione in quanto le opere abusivamente costruite arrecano lieve pregiudizio all'ambiente vincolato

